

<p>Preposti ex. art. 2 comma e) del D.lgs. 81/2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resp. del Servizio A - Provvedimenti ed affari generali • Resp. del Servizio B - Risorse umane e personale • Resp. del Servizio C - Contabilità e bilancio • Resp. del Servizio D - Atti contrattuali • Resp. del Servizio 1 - Rilevazioni contabili e ricerche (analisi) microeconomiche. • Resp. del Servizio 2 - Ricerche macroeconomiche e giunturali. • Resp. del Servizio 3 - Ricerche strutturali, territoriali e servizi di sviluppo agricolo. • Resp. del Servizio 4 - Ricerche su Ambiente ed uso delle risorse naturali in Agricoltura • Resp. del Servizio 5 - Biblioteca Editoria e Rete telematica • Tutti i Responsabili delle sedi regionali 	<p>Sig.a Claudia Ballarin</p> <p>D.ssa Silvia Barra</p> <p>D.ssa Stefania Terranova</p> <p>D.ssa Francesca Deoniso</p> <p>Dr Luca Cesaro</p> <p>D.ssa Alessandra Pesce</p> <p>Dr Alessandro Monteleone</p> <p>D.ssa Raffaella Zucaro</p> <p>D.ssa Federica Giralico</p>
---	---	---

Chi è il preposto?

Il **preposto** a differenza del datore di lavoro e del dirigente, ai quali la legge riconosce compiti di organizzazione e predisposizione delle misure di prevenzione, svolge esclusivamente un'attività di sorveglianza sulla osservanza della normativa in materia prevenzionale.

La definizione del preposto risulta fornita dall'articolo 2 comma 1. lettera e) del D.Lgs. n.81/08, secondo cui è la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”*

A differenza della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994, che identificava i doveri di sicurezza del preposto con quegli imposti al datore di lavoro e al dirigente, nell'attuale normativa è stata inserita una norma che prevede una serie di obblighi propri del preposto, chiamato, secondo le sue attribuzioni e competenze, a sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge.

I compiti del preposto sono elencati nell'art.19 del T.U. come segue:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.